



COMUNE DI TERAMO

REGOLAMENTO
STAZIONI RADIO BASE
DI
TELEFONIA MOBILE



REGOLAMENTO COMUNALE
STAZIONI RADIO BASE DI TELEFONIA MOBILE

Sommario

Capo I: Finalità	3
Capo II: Disciplina della localizzazione degli impianti	3
CAPO III: Obblighi dei gestori.....	9
CAPO IV: Il procedimento amministrativo	11
CAPO V: Il catasto degli impianti.....	14
CAPO VI: Monitoraggio e controllo	15
CAPO VII: partecipazione e concertazione	16
CAPO VIII:Norme finali	17



Capo I: Finalità

ART. 1 Scopo e Ambito di Applicazione

1. Scopo del regolamento è quello di disciplinare le installazioni, le modifiche, i risanamenti ed il monitoraggio degli impianti per telefonia mobile sul territorio comunale di Teramo al fine di perseguire:
 - Il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti
 - L'ordinato sviluppo delle reti di telecomunicazioni di tipo radiomobile;
 - La minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
 - La adeguata funzionalità delle reti e dei servizi.
2. Gli impianti oggetto tale disciplina sono quelli operanti con frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz. Sono esclusi dalla disciplina del regolamento gli impianti radioamatoriali e quelli realizzati dai Corpi di Polizia e dalle Forze Armate ai fini della garanzia dei propri servizi, gli impianti radiodiffusione televisiva o radiofonica e gli elettrodotti. Tali apparati contribuiscono comunque ai livelli di campo elettromagnetico presenti sul territorio.

Capo II: Disciplina della localizzazione degli impianti

ART. 2 Nuove installazioni

1. Affinché l'Ente possa costruttivamente esercitare il proprio potere di disciplina e pianificazione saranno ammesse ad istruttoria autorizzativa gli impianti presenti nel piano annuale di sviluppo presentato dall'operatore per il periodo di riferimento.
2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di impianti di telefonia mobile è presentata, in quadruplica copia e a mezzo di Posta Elettronica Certificata, allo sportello SUAP del Comune dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.
3. L'istanza deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni



elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI secondo lo stato dell'arte della tecnologia e del progresso, non appena emanate. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori.

4. Copia dell'istanza viene inoltrata contestualmente all'ARTA e alla ASL competenti per territorio, che si pronunciano entro trenta giorni dalla comunicazione. L'Ufficio Ambiente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.
5. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 4 riprende nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
6. Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.
7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero.
8. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui all'art 87 comma 8 del D.Lgs. n. 259 del 1 Agosto 2003, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, è sufficiente la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'Ente locale ovvero un parere negativo da parte di ARTA o AUSL, la denuncia è priva di effetti.



9. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

ART. 3 Disciplina generale di localizzazione

1. Il Comune tutela la salute, l'ambiente ed il paesaggio quali beni primari; in tal senso promuove tutte le azioni ed adotta tutti gli accorgimenti necessari per minimizzare la esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici salvaguardando la qualità e la funzionalità dei servizi di telecomunicazione.

ART. 4 Classificazione dei siti

1. Il Comune definisce i siti tecnologici ove saranno localizzate o delocalizzate le antenne per i servizi di telefonia mobile. Premesso che non è prerogativa dell'Ente locale poter fissare divieti aprioristici di localizzazione, per agevolare le successive valutazioni si adotta la seguente classificazione delle aree comunali:
- I. *Siti Sensibili*: siti la cui localizzazione contrasta con quanto previsto dagli strumenti urbanistici ovvero la cui valutazione in termini di valori del campo impedisce la installazione di ulteriori sorgenti. In questi siti non è consentita la installazione di impianti.
 - II. *Siti di attenzione*: siti interni al centro abitato o vincolati ai sensi del D.Lgs n.42/2004, la cui localizzazione è comunque contemplata dagli strumenti urbanistici. In questi siti non sono ammesse, in generale, installazioni di nuove strutture di supporto o sostegno; pertanto, la installazione di nuovi impianti è subordinata alla individuazione di idonee strutture di supporto preesistenti. La collocazione degli apparati dovrà avvenire all'interno di manufatti esistenti secondo una logica di mimetizzazione con l'ambiente e il contesto. Possono fare eccezione esclusivamente impianti motivati da imprescindibili ragioni di copertura del territorio non altrimenti ottenibile; in tale caso è fatto obbligo al gestore la adozione, concordata con gli Uffici dell'Ente, di appropriate soluzioni di mimetizzazione e integrazione urbanistica e architettonica.



- III. *Siti compatibili*: siti previsti dagli strumenti urbanistici e non ricadenti in alcuna delle precedenti categorie. In tali siti sono ammesse nuove installazioni a condizione che siano adottati tutti i necessari accorgimenti per la minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e dell'impatto ambientale.

ART. 5 Criteri preferenziali per la localizzazione

1. I Gestori daranno, in ogni caso, priorità ai siti in cui esistono già infrastrutture SRB privilegiando la collocazione nel rispetto della compatibilità complessiva del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale.
2. I Gestori daranno priorità, nelle proposte, ai siti, agli edifici ed alle infrastrutture esistenti di carattere pubblico secondo la disponibilità dell'Ente, individuando tendenzialmente siti distanti da strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche.
3. All'interno della precedente classificazione le aree in cui insistono i siti vengono contraddistinte dalla classificazione riportata negli strumenti urbanistici e dalle caratteristiche in termini di densità della popolazione in:
 - aree prevalentemente industriali, artigianali o agricole;
 - aree a bassa, media o elevata densità abitativa.
 - aree sottoposte a vincoli.
4. Nella designazione dei siti afferenti alle aree classificate come idonee verrà utilizzata la seguente scala decrescente di priorità:
 - I. Aree agricole o verdi non abitative e non attrezzate in prossimità delle aree urbanizzate e non soggette a vincoli o prescrizioni di tipo architettonico o paesaggistico;
 - II. Aree industriali a bassa occupazione (discariche, depuratori, etc.);;
 - III. Infrastrutture di viabilità (rotatorie, parcheggi, etc.) situati in prossimità delle aree urbanizzate;
 - IV. Aree di rispetto ad uso cimiteriale;
 - V. Altre aree classificate come idonee.



ART. 6 Criteri di inserimento ambientale

1. I Gestori degli impianti propongono la soluzione architettonica di minor impatto visivo e con le migliori caratteristiche di integrazione ed armonizzazione con l'ambiente circostante.
2. A tal fine i Gestori concordano le caratteristiche esteriori degli impianti con l'Ufficio Tecnico comunale e con gli organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici al fine di mitigare l'impatto estetico ed ambientale.
3. Le soluzioni proposte dai Gestori per la mimetizzazione e la efficace ed armonica integrazione urbanistica/ambientale/paesaggistica degli impianti vengono formalizzate in una Relazione Tecnica costituente il Piano di integrazione urbanistico-ambientale, da presentarsi congiuntamente alla Programmazione Annuale delle Installazioni. Sulla base dei rilievi e delle deduzioni, desunte di concerto con la Amministrazione, si perviene alla soluzione più adatta ed efficace che verrà specificamente descritta nella Relazione Tecnica Illustrativa allegata alla istanza di autorizzazione di ciascun impianto figurante nel Programma.
4. Ai fini di una corretta localizzazione degli impianti e per l'efficace esercizio delle funzioni di controllo sono da preferirsi, ogni qualvolta possibile, le installazioni di più impianti emittenti sulla stessa struttura. Le soluzioni di condivisione vengono concordate congiuntamente tra i Gestori coinvolti e l' Amministrazione; nella condivisione degli impianti, i Gestori devono mettere in atto tutti gli accorgimenti utili alla minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
5. Eventuali aggiornamenti al Piano sono ammissibili a fronte di nuove considerazioni tecniche riguardanti al corretta funzionalità dei servizi e comunque sempre nel rispetto della tutela della salute della popolazione e nel rispetto ambientale.
6. All'interno del centro abitato gli apparati e le antenne delle Stazioni Radio Base dovranno assumere aspetto tale da mimetizzarsi sugli edifici portanti arrecando un impatto visivo armonico con il contesto urbano circostante.



ART. 7 Installazioni provvisorie

1. Una Stazione Radio Base provvisoria è un impianto di telecomunicazione caratterizzato dall'aver un periodo di attivazione ben definito e limitato nel tempo. Di eventuali impianti mobili di telefonia cellulare è data comunicazione al Comune almeno quarantacinque giorni prima della collocazione. Tale comunicazione deve essere corredata del parere favorevole di ARTA e ASL.
2. Il Comune, in ogni caso, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione, può chiedere al gestore una successiva localizzazione.
3. Possono essere rilasciate autorizzazioni ad installazioni provvisorie di impianti solo al fine di sperimentazione tecnica o altra fondata motivazione documentata nella Relazione Tecnica che accompagna l'istanza, ed in ogni caso previo parere favorevole dell'ARTA e dalla ASL. La autorizzazione ha validità non superiore ai novanta giorni salvo diversa indicazione nello specifico atto autorizzativo.
4. Gli impianti installati in via provvisoria sono soggetti a controlli e monitoraggi di cui al CAPO IV del Regolamento.
5. Gli impianti provvisori devono rispettare in ogni momento i limiti di esposizione stabiliti dalla legislazione nazionale nonché gli obiettivi di qualità sia in termini di minimizzazione della esposizione sia per ciò che è di competenza degli Enti Locali e quanto riportato nel presente regolamento.
6. L'istanza di autorizzazione provvisoria deve essere presentata all'Ufficio SUAP unitamente ad una cauzione determinata con atto del Dirigente, a garanzia della rimozione dell'impianto alla scadenza del termine dei 60 giorni.
7. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia rimossa, il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di quindici giorni, procederà all'incameramento della cauzione e la rimozione dell'impianto a cura dell'Amministrazione ed a spese del Gestore.

ART. 8 Attivazione impianti

1. L'attivazione di un impianto deve essere comunicata preventivamente al Comune ed all'ARTA senza ritardo ed in ogni caso entro trenta giorni solari dall'attivazione stessa.



2. E' consentita la attivazione degli impianti per i quali è stato rilasciato il provvedimento autorizzativo al termine della istruttoria procedimentale prevista.

ART. 9 Adeguamenti e modifiche

1. Sono escluse dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione e dal pagamento delle relative spese per le attività istruttorie le modifiche degli impianti già provvisti di titolo autorizzativo aventi caratteristiche di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto. Di tale intervento deve, in ogni caso, essere data comunicazione preventiva al Comune. Tale comunicazione, inoltre, deve essere corredata di attestazione inerente la tipologia e la descrizione dell'intervento stesso.

CAPO III: Obblighi dei gestori

ART. 10 Trasmissione dei Piani di Sviluppo

1. I Gestori sono tenuti a trasmettere annualmente entro il 30 Settembre il piano di sviluppo della propria rete radiomobile.
2. Al fine di garantire una omogeneità dei dati in possesso della Amministrazione ed agevolare confronti ed elaborazioni, il Regolamento definisce il formato di presentazione dei piani di sviluppo secondo un criterio che possa rendere ben individuabili geograficamente le esigenze di servizio (area di installazione) e, al tempo stesso, esperire idonee valutazioni sui campi elettromagnetici.

ART. 11 Contenuto minimo dei Piani di Sviluppo

1. I Piani di Sviluppo devono contenere:
 - I. Elenco delle installazioni da programmare con indicazione del codice del sito, area di installazione e tipo di installazione;
 - II. Cartografia generale del territorio comunale con indicazione della distribuzione delle installazioni programmate;



- III. Cartografia di dettaglio con indicazione puntuale di ciascuna installazione;
- IV. Riepilogo aggiornato delle installazioni attive ed esistenti in modo che sia agevole, altresì, mantenere aggiornato il catasto delle SRB.

ART. 12 Cogenza dei Piani di Sviluppo

1. I Gestori possono presentare istanze di autorizzazione esclusivamente per gli impianti presenti nel Piano di Sviluppo e nell'anno di riferimento fatte salve, per ragioni vincolanti e formalmente motivate, i casi particolari di singole installazioni di cui al comma 5, art. 11 della L.R. n.45 del 2004.
2. Tali casi particolari, costituenti mera eccezione, saranno presentati come variante motivata al Piano Annuale di Sviluppo ammissibile un'unica volta nel corso dell'anno.

ART. 13 Risanamento

1. Qualora risultassero installati sul territorio comunale impianti che violano le condizioni del Regolamento comunale ovvero gli artt.10 e 11 della L.R. 45/2004 o superano i limiti di emissioni di cui alla Legislazione nazionale, ne sarà disposto il risanamento a carico del Gestore.
2. Gli strumenti di risanamento comprendono la riconfigurazione e la rilocalizzazione, nonché misure ed azioni atte a ridurre l'impatto visivo dell'impianto, attraverso opportune soluzioni tecniche proposte dai Gestori e condivise dal Comune.
3. Ai fini del risanamento i Gestori presentano alla Amministrazione un Piano di Risanamento entro trenta giorni solari dalla formalizzazione della non conformità dell'impianto.
4. Gli interventi di delocalizzazione sono autorizzati dal Comune, in seguito alla approvazione del piano di risanamento e previo parere favorevole dell'ARTA e della AUSL.
5. Fino a completamento dell'intervento di risanamento il Comune non rilascerà, al Gestore interessato, autorizzazioni alla installazione di nuovi impianti e sospenderà le autorizzazioni concesse e relative ad impianti per i quali non siano ancora iniziati i lavori.



6. L'avvenuto risanamento verrà provato da una attestazione dell'ARTA, che l'Ente provvederà a richiedere, relativamente alla conformità del nuovo impianto.
7. Gli impianti devono essere conservati in ottime condizioni di funzionamento e di esteriorità. In caso la Amministrazione ravvisasse un deterioramento con conseguente impatto paesaggistico, il Gestore provvederà alla manutenzione ed al ripristino delle condizioni di progetto entro trenta giorni dalla comunicazione.
8. Le azioni di risanamento possono essere innescate da verifiche effettuate dalla Amministrazione Comunale, attraverso mezzi propri o avvalendosi di strutture come ARTA e ASL.

ART. 14 Aggiornamento tecnologico

1. I gestori degli impianti di telecomunicazione devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici allo stato dell'arte, nonché le cautele metodologiche ed operative necessarie per la minimizzazione della esposizione: in tal senso provvederanno all'aggiornamento e all'adattamento dei propri impianti, sulla base delle tecnologie più avanzate e delle migliori conoscenze disponibili in relazione al corretto funzionamento della rete di comunicazione nel suo complesso.

CAPO IV: Il procedimento amministrativo

ART. 15 Documentazione costituente l'istanza

1. Alla richiesta dovranno essere allegati in quadruplica copia:
 - I. Relazione Tecnica;
 - II. Progetto architettonico;
 - III. Valutazione previsionale impatto acustico;
 - IV. Valutazione della esposizione ai campi elettromagnetici;
2. Dovranno essere evidenti, esplicite e ben chiare le seguenti informazioni:
 - I. Anagrafica Operatore;
 - II. Descrizione dell'impianto;



III. Scheda tecnica di ciascun elemento irradiante.

ed ancora, nello specifico:

- Documentazione corografica;
- Planimetria catastale (corredata di scala, curve di livello, indicazione del nord geografico, indicazione georeferenziale del punto di installazione);
- Progetto dell'impianto;
- Studio dell'impatto ambientale attestante la idoneità del sito prescelto e corredato da simulazione fotografica;
- Relazione tecnica sulle motivazioni sottostanti la necessità di realizzare l'impianto in oggetto (contenente la descrizione delle opere);
- Copia della concessione delle frequenze;
- Cartografia aggiornata in scala 1:2000 con la indicazione degli edifici presenti e in costruzione, delle altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 300m dall'impianto con riferimento alle direzioni di irraggiamento rispetto al nord geografico.
- Indicazione dei provvedimenti adottati per la riduzione e la compensazione dell'impatto ambientale e paesaggistico;
- Scheda tecnica dell'impianto:
 - Numero di celle o settori e relativo orientamento (rispetto al nord geografico);
 - Tipologia e modello di ciascun elemento irradiante con specifica del guadagno in db_i, diagrammi di irradiazione, tilt elettrico e tilt meccanico;
 - Altezza dei centri elettrici;
 - Numero di canali per cella o settore;
 - Potenza in Watt al connettore di antenna;
- Certificazione dei valori di fondo elettromagnetico;
- Valutazione previsionale della esposizione al campo elettromagnetico contenente raffigurazione grafica dei volumi di rispetto;
- Attestazione di conformità alla normativa urbanistica, sanitaria e tecnologica di pertinenza;
- Contratto di locazione (siti privati).



ART. 16 Endoprocementi

1. Gli impianti sono soggetti ad autorizzazione comunale che verrà rilasciata acquisito il parere della ARTA e della ASL.
2. Essi possono essere installati esclusivamente in corrispondenza delle aree identificate come idonee dal Comune ed in ogni caso previa documentata verifica della compatibilità con eventuali altri vincoli esistenti ed in funzione della potenza in ingresso.
3. La installazione degli impianti dovrà essere armonizzata con il contesto urbanistico, architettonico e paesaggistico ambientali. Pertanto, lo Sportello Unico provvederà ad avviare senza ritardo gli endoprocementi che risulteranno necessari ed in ogni caso quelli di pertinenza del settore Urbanistico, Ambiente e del Patrimonio fissando un termine massimo, compatibile con il rilascio del provvedimento conclusivo, per la trasmissione del parere endoprocedimentale. In assenza di tale trasmissione entro i termini richiesti verrà convocato, entro giorni quindici, il Tavolo Istruttorio Intersettoriale di cui all'articolo 17.

ART. 17 Tavolo Istruttorio Intersettoriale

1. E' istituito un Tavolo Istruttorio Intersettoriale, composto dai rappresentanti di tutti gli Uffici Interessati (Ambiente, Urbanistica, Suap, Patrimonio) per la valutazione congiunta delle istanze e degli endoprocementi di competenza. Scopo del Tavolo è quello di snellire, ottimizzare ed efficientare il complesso dei procedimenti amministrativi, attraverso l'analisi condivisa ed il pronunciamento congiunto di tutti i soggetti interni all'Ente coinvolti nonché massimizzare il livello di attenzione verso la tutela della salute della popolazione e del territorio.
2. Il Tavolo Istruttorio Intersettoriale è presieduto dal Dirigente dell'Ufficio Ambiente o sua figura sostitutiva cui spettano le convocazioni e le verbalizzazioni, e si aduna almeno una volta l'anno per l'analisi dei Piani Annuali di Sviluppo.
3. La seduta annuale del Tavolo Istruttorio Intersettoriale, finalizzata alla analisi dei piani annuali di sviluppo, è propedeutica all'Atto di Consiglio Comunale con il quale si procede alla approvazione delle localizzazioni di nuovi impianti di telefonia mobile. In caso di localizzazioni su siti ascritti al Patrimonio dell'Ente l'adozione della



Deliberazione, con esplicita indicazione nel corrispondente dispositivo, costituirà formale autorizzazione, inerentemente al titolo di disponibilità dell'area ovvero dell'immobile. Restano in ogni caso salvi e impregiudicati i pareri tecnici degli Uffici afferenti al Tavolo in sede di rilascio del parere endoprocedimentale.

4. Il Tavolo può essere convocato, altresì, in corrispondenza di istruttorie particolarmente complesse o in presenza di problematiche ambientali ovvero urbanistiche nonché in caso di mancato rilascio, entro i termini, dei pareri endoprocedimentali.
5. I verbali del Tavolo Istruttorio Intersettoriale, surrogano, qualora approvati alla unanimità, i pareri endoprocedimentali.
6. Copia dei verbali deve essere trasmessa entro giorni cinque al Presidente della Commissione Ambiente.

CAPO V: Il catasto degli impianti

ART. 18 Istituzione del Catasto Comunale delle Stazioni Radio Base

1. E' istituito il catasto comunale delle Stazioni Radio Base installate sul territorio comunale. Tale catasto esiste in forma elettronica ed è consultabile liberamente attraverso il Web.
2. Il catasto è mantenuto dal CED comunale ed è aggiornato dall'Ufficio Ambiente.
3. Il catasto contiene, per ogni SRB installata, le seguenti informazioni:
 - Codice dell'impianto;
 - Operatore;
 - Ubicazione;
 - Coordinate GPS;
 - Coordinate catastali;
 - Tecnologia implementata.



ART. 19 Aggiornamento del Catasto delle Stazioni Radio Base

1. Tale catasto deve essere aggiornato almeno una volta l'anno in corrispondenza della trasmissione dei piani di sviluppo da parte degli operatori.

CAPO VI: Monitoraggio e controllo

ART. 20 Piano annuale di monitoraggio

1. L'Amministrazione Comunale promuove, attraverso un piano annuale, il controllo e la verifica sullo stato degli impianti avvalendosi delle proprie risorse e di quelle della Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art.1 del presente Regolamento e per la generale caratterizzazione del territorio, l'ufficio Ambiente realizza ed aggiorna periodicamente la mappatura del fondo elettromagnetico.
2. Le funzioni di monitoraggio e controllo sono esercitate dal Comune in coordinazione con ARTA e ASL per quanto di rispettiva competenza.
3. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a verifiche e controlli, con cadenza almeno annuale. Tale controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione ed obiettivi di qualità previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri radioelettrici dell'impianto dichiarato dal Gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.
4. Restano ferme le competenze, secondo le normative vigenti, della Polizia Municipale e degli Uffici Comunali preposti per l'effettuazione dei controlli di tipo urbanistico, edilizio ed ambientale.
5. I dati delle misure devono rimanere a disposizione delle Autorità competenti alla vigilanza, registrati e pubblicizzati a cura del Comune anche attraverso la rete civica in modo che possa essere verificato da parte dei cittadini l'andamento delle emissioni.

ART. 21 Istituzione dell'Albo dei Tecnici Misuratori

1. E' istituito, all'uopo, un apposito Albo dei Tecnici Misuratori. Tale Albo è detenuto e gestito dall' Ufficio Ambiente dell'Ente.



2. Possono iscriversi a Tale Albo, trasmettendo specifica istanza entro il 30 Settembre di ogni anno, i tecnici diplomati o laureati, in possesso degli idonei requisiti di esperienza e competenza in materia.
3. Il Comune di Teramo, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione ed imparzialità, farà riferimento a tale Albo per l'affidamento di eventuali incarichi finalizzati all'esperimento delle misurazioni di campo elettromagnetico.
4. Per le finalità emarginate è istituito apposito Capitolo di Bilancio "Monitoraggio periodico campi elettromagnetici".

CAPO VII: partecipazione e concertazione

ART. 22 Strumenti per la partecipazione

1. E' istituita la casella email pianoantennepartecipato@comune.teramo.it di posta elettronica certificata quale punto di contatto principe per la partecipazione amministrativa così come previsto dal D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Amministrazione Digitale).
2. E' allestita una apposita sezione, dedicata agli impianti di telefonia mobile, su sito Web istituzionale.
3. Ogni anno, entro giorni venti dalla ricezione dei piani di sviluppo da parte degli Operatori l'Ente pubblica il contenuto di tali piani sul sito Web istituzionale ed avvisa la popolazione di tale pubblicazione. Nei trenta giorni solari successivi a tale pubblicazione la cittadinanza può presentare osservazioni su tali programmi.
4. Sulla pagina Web di cui al comma 3 vengono pubblicati:
 - elenco delle installazioni attive;
 - risultati delle campagne di misurazione;
 - relative cartografie.

ART. 23 Tavolo di concertazione

1. E' istituito un Tavolo di Concertazione di cui fanno parte:



- Dirigente dell'Ufficio Urbanistico o suo delegato;
- Dirigente dell'Ufficio Ambiente o suo delegato;
- Dirigente dell'Ufficio Patrimonio o suo delegato;
- ARTA
- AUSL
- Gestori di telefonia mobile

CAPO VIII:Norme finali

ART. 24 Trasmissione del Regolamento

1. Il regolamento viene trasmesso a tutti i Gestori di telefonia mobile, alla Provincia, alla Regione, alla Prefettura, all'ARTA e alla AUSL.